Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI

CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEI PRODOTTI SUGHERICOLI DA ESTRARRE, A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO, NELLE FORESTE DEMANIALI DI *MONTI NIEDDU* E *PIXINAMANNA*

ANNO DI DECORTICA 2018

Art. 1

(Oggetto dell'asta)

Il Servizio Territoriale di Cagliari dell'Agenzia Forestas mette in vendita in pianta il sughero gentile, il sugherone e il pezzame da macina, **in 2 lotti con aggiudicazione a corpo (non a misura)**, ritraibili da piante radicate nelle Foreste Demaniali come di seguito indicate:

- **Lotto 3**: Foresta Demaniale Monti Nieddu - 3.571 piante già in produzione e 828 piante da demaschiare;
- **Lotto 4**: Foresta Demaniale Pixinamanna - 3.121 piante già in produzione e 3.223 piante da demaschiare;

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione e acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sughero gentile, sugherone e pezzame da macina senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sul numero di piante da sottoporre a decortica.

L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esbosco ed il trasporto del sughero, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore.

Per tale scopo si obbligano le imprese interessate ad effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione (pena l'esclusione dall'eventuale aggiudicazione), al fine di valutare la qualità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie.

L'individuazione delle località di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata alla Relazione di Stima, che dovrà essere obbligatoriamente visionata prima dei citati sopralluoghi.

Dell'effettuazione dei sopralluoghi e della visione cartografica connessa verrà rilasciata, da parte di personale incaricato dall'Agenzia, apposita attestazione da produrre in sede di partecipazione all'asta secondo quanto prescritto dal disciplinare d'asta.

La vendita verrà effettuata a mezzo di asta pubblica ai sensi dell'art. 73 lettera C ed art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n° 827 del 23/05/1924 e successive modifiche. Il verbale di aggiudicazione farà parte integrante del successivo contratto.

La vendita è fatta a corpo partendo dai prezzi a base d'asta di seguito indicati:

- **Lotto 3** F. D. Monti Nieddu - € 44.482,89;
- **Lotto 4** F. D. Pixinamanna - € 29.698,11.

1. Nel lotto 3 F. D. Monti Nieddu l'età del sughero gentile in vendita è di 17 anni e la quantità totale di sughero ritraibile è stimata in 732,50 sughero gentile e q.li 75,00 di sugherone;
2. nel lotto 4 F. D. Pixinamanna l'età del sughero gentile in vendita è di 17 anni e la quantità totale di sughero ritraibile è stimata in q.li 467,50 di sughero gentile e q.li 263,75 di sugherone.

L'aggiudicatario è tenuto all'estrazione e acquisto di tutto il sughero ritraibile senza alcuna pretesa riguardo qualità e quantità dei prodotti posti in vendita nonché al numero di piante qualora esse siano in difetto o in eccesso rispetto al numero indicato all'art. 1.

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L’aggiudicatario è tenuto all’estrazione di tutti i prodotti sughericoli messi in vendita anche se comprendenti sughero pietroso, terroso, verde o invaso da formiche, sia bianco sia fiammato, dalle piante presenti nell’area d’intervento siano esse raggruppate o sparse.

Dovrà inoltre essere eseguita la demaschiatura di tutte le piante che hanno raggiunto le dimensioni di cui all’art. 20 della Legge Regionale 09/02/1994 n.4.

L'aggiudicatario dovrà iniziare le operazioni nelle località che saranno indicate dall’Agenzia Forestas e dovrà inoltre eseguire la regolarizzazione di eventuali estrazioni effettuate non a regola d’arte. Inoltre è tenuto a eseguire a regola d'arte i seguenti interventi:

- regolarizzazione delle "*collane*";
- eliminazione totale delle "*pedane*";
- apertura delle *stradelle* mediante incisione longitudinale del fellogeno o "*mammina*" (n° 2 incisioni per pianta).

È fatto divieto all'aggiudicatario di asportare deliberatamente, previo taglio o tranciatura, la parte basale delle plance estratte. Per la non osservanza delle presenti prescrizioni saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 6.

L’altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla Legge Regionale 4/94, e deve rimanere contenuta nel limite precedente.

Gli attrezzi utilizzati per l’estrazione devono essere opportunamente disinfettati, al fine di contrastare infezioni ad opera di agenti patogeni.
La disinfezione degli attrezzi di taglio può essere realizzata mediante l’immersione per alcuni minuti in ipoclorito di sodio (varechina o candeggina) o in alternativa con altri metodi preventivamente proposti dall’impresa e approvati dall’Agenzia, sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.
Qualora si riscontrino focolai d’infestazione del coleottero micetofago *Platypus cylindrus* Fab. vettore del fungo patogeno *Biscognauxia mediterranea* Kuntze (*Hypoxilon mediterraneum* Mill.), i tronchi delle piante sottoposti ad estrazione devono essere contestualmente trattati con insetticidi secondo le prescrizioni dell’Agenzia Forestas sentito il parere dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.

È facoltà dell’Agenzia Forestas, anche su richiesta dell’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero essere fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell’aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

In caso di mancata o irregolare esecuzione degli interventi colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza e/o imperizia dell'estrattore sarà applicata una penale di € 50,00 per ogni manchevolezza; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "*mammina*", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata Legge Regionale 04/94.

La vendita è fatta a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento, il trasporto dei prodotti ricavati, e tutti i lavori per ciò occorrenti e previsti nel presente Capitolato, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista e imprevista o per qualsiasi caso fortuito o anche di forza maggiore.

L’aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Agenzia Forestas, la quale invece non è vincolata fino a quando l'aggiudicazione stessa non abbia riportato le prescritte superiori approvazioni.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, e le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'Agenzia Forestas e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Agenzia Forestas o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.

L'aggiudicatario è obbligato:

- a mantenere sempre sgombri i passaggi e le vie di transito in foresta;
- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli.

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:

- accendere fuochi in foresta;
- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
- eseguire la decortica su piante non assegnate, qualora tale operazione sia stata compiuta dalla committenza, o comunque non presentanti le dimensioni diametriche minime previste dalla normativa vigente (Legge Regionale04/1994).

Dal momento della consegna del bosco e fino all’ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l’aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

S’intende esclusa ogni responsabilità dell’Agenzia Forestas verso l’aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente Capitolato successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.

Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l’aggiudicatario non potrà pretendere dall’Agenzia Forestas indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni comunque previste dalle norme vigenti sarà fatta dall’Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente.

Art. 4

(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione, salvo eventuale comunicazione di mancata approvazione di cui al precedente articolo 3, l'aggiudicatario sarà convocato dal Direttore dei Lavori per la consegna del bosco.

In tale occasione verrà indicato all'aggiudicatario o a un suo rappresentante:

- la zona e le piante da utilizzare, precisandone i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco;

- il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione in base a quanto previsto dalla stagione sughericola 2018.

Il contenuto della consegna sarà riportato in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Direttore dei Lavori, che eseguirà la consegna stessa. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Una volta proceduto alla consegna l'Agenzia Forestas trasmetterà al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale competente i seguenti documenti:

- la consegna del bosco;
- l'indicazione degli estremi e degli importi dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- il contratto di vendita(del quale il presente Capitolato sarà parte integrante), munito degli estremi di approvazione e di registrazione (il quale dovrà contenere o fare riferimento a tutte le clausole, nessuna esclusa, riportate nel presente Capitolato d'oneri) o in alternativa, il verbale di aggiudicazione.

Art. 5

(Sicurezza nelle operazioni e informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Agenzia, a tal fine, copia del piano di sicurezza del cantiere prima dell'inizio dei lavori.

Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decortica ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali ne da nessun'altra attività condotta dagli operai dell'Agenzia Forestas.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta dai funzionari dell'Agenzia Forestas.

All'atto della consegna del bosco la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

Art. 6

(Tempi e modalità delle lavorazioni e penalità)

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare all'Agenzia Forestas e all'Ispettorato Ripartimentale del CFVA, il giorno in cui inizierà i lavori di decortica. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il quinto giorno da quello di avvenuta consegna del bosco.

Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà dell'Agenzia Forestas; l'Agenzia medesima non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

La creazione di un eventuale imposto temporaneo, in cui concentrare il materiale in attesa del trasporto finale, dovrà essere concordata con l'Agenzia Forestase la custodia del materiale concentrato temporaneamente sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

I lavori saranno condotti entro i termini della stagione sughericola; essi dovranno essere portati a conclusione entro il termine stabilito dall'apposito decreto dell'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente e comunque entro quanto previsto dalla stagione sughericola 2018.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando comunque le ammende comminate a norma delle vigenti disposizioni di legge:

1. Per ritardata ultimazione dell'estrazione e dell'esbosco: € 25,00 (venticinque/00) al giorno;
2. Per mancata estrazione del sughero € 25,00 (venticinque/00) per ogni pianta trascurata senza giustificato motivo;
3. Per decortica eccedente i limiti stabiliti al precedente articolo 2: € 15,00 (quindici/00) per ogni pianta;
4. Per imperfetta decortica rispetto a quanto prescritto al precedente articolo 2: € 10,00 (dieci/00) per ogni pianta su cui siano state lasciate "*calzette*";

L'accertamento di tali violazioni potrà essere eseguito dall'Agenzia Forestas sia attraverso il proprio personale di vigilanza sia dal personale del CFVA e/o di altri rappresentanti della Forza pubblica.

Le contestazioni riguardanti le violazioni sopraelencate potranno essere comunicate all'aggiudicatario sia nel corso dei lavori sia in fase di collaudo.

Le penali di cui agli articoli precedenti saranno applicate fatte salve le altre sanzioni previste da leggi o regolamenti vigenti in materia.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7

(Pagamento del sughero venduto)

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita, IVA compresa, in valuta legale mediante versamento sul Conto Corrente generale IBAN n. IT34P0200804810000401039827 presso il Servizio di Tesoreria dell'Agenzia Regionale Forestas Unicredit - Largo Carlo Felice, 27 Cagliari riportando nella causale "*Acquisto sughero estratto dalle Foreste Demaniali del Servizio Territoriale di Cagliari anno 2018*".

Il pagamento del complessivo prezzo di aggiudicazione dovrà essere eseguito dall'aggiudicatario, secondo modalità di versamento indicate dall'Agenzia Forestas, in 4 rate uguali e pari ciascuna a 1/4 del suddetto prezzo di aggiudicazione compresa l'IVA. Di queste la prima dovrà essere versata ad inizio lavori, la seconda quando verrà utilizzato 1/4 del totale delle piante da utilizzare, la terza quando verranno utilizzati i 2/4 delle piante e la quarta quando verranno utilizzati i 3/4 delle piante.

Il mancato tempestivo pagamento delle quote estratte determinerà la sospensione dei lavori di estrazione che potranno riprendere soltanto una volta accertata l'esecuzione del bonifico.

Lo svincolo della cauzione definitiva potrà aver luogo al termine di tutti i lavori di estrazione ed una volta accertata la regolarità dei pagamenti e l'eventuale applicazione di penali per danni o irregolarità nelle operazioni di estrazione.

Art. 8

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso e del pagamento dell'intera somma dovuta all'Agenzia Forestas, una cauzione definitiva, per un importo garantito pari al 30% dell'intero importo contrattuale.

Tale cauzione dovrà essere prestata nella forma della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 9

(Sospensione dei lavori)

Qualora a causa di condizioni climatiche avverse, il distacco di sughero avvenga con difficoltà esponendo a rischio di danneggiamento la mammina, l'estrazione dovrà essere immediatamente sospesa, dandone avviso alla Stazione del CFVA competente e all'Agenzia Forestas.

Qualora tali condizioni si ripetano continuativamente pregiudicando il regolare svolgimento dei lavori e il completamento dell'estrazione nei termini stabiliti, si potrà procedere alla sospensione dei lavori a seguito di richiesta dell'aggiudicatario e successivamente ad apposita disposizione del competente Ispettorato Ripartimentale del CVFA.

I lavori d'estrazione potranno altresì essere sospesi per giusta e legittima causa, formalmente determinata da questo Servizio Territoriale o dal competente Ispettorato Ripartimentale del CVFA.

Art. 10

(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti di qualsiasi tipologia, quali carta, vetro, plastica e simili, derivanti dall'attività di estrazione o dalla consumazione di cibi e bevande.
Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L. 353/2000 ed alle successive modificazioni ed integrazioni, al PRAI e alle vigenti Prescrizioni Antincendio.

Art. 11

(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)

L'Agenzia Forestas si riserva di compiere, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

Il Direttore dei Lavori, un suo collaboratore o la persona incaricata dall'Agenzia Forestas curerà la tenuta di un Giornale dei Lavori sul quale saranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati:

- l'area ove è stata eseguita l'estrazione e la quantità di sughero ricavata;
- l'avvenuta comunicazione del termine giornaliero dei lavori;
- le sospensioni;
- l'assenza di maestranze nell'area assegnata;
- il rilievo di inadempienze ed ogni altro fatto significativo di rilievo.

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà al collaudo, di cui sarà redatto apposito verbale.

Nel verbale dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente dal Servizio Territoriale di Cagliari, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.
Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'aggiudicatario al Servizio Territoriale di Cagliari dell'Agenzia Forestas e al Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente alla conclusione dei lavori.

L'Agenzia Forestas dovrà certificare la regolarità dei termini contrattuali, e proseguirla al Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, unitamente all'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente; avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Agenzia Forestas.

La cauzione definitiva di cui al Disciplinare di gara e all'articolo 8 del presente Capitolato, potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Agenzia Forestas.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Agenzia Forestas per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Il Direttore del Servizio

(Dott.Michele Puxeddu)

Dott. P.P.T.-RUP